

Nota in data 21 marzo 2007 della dott.ssa ..., magistrato di sorveglianza presso l'Ufficio di sorveglianza del Tribunale di ... avente ad oggetto: "Assegnazione alla Casa circondariale di ... di detenuti in regime speciale ex art. 41 bis dell'Ordinamento penitenziario."

(Deliberazione del 27 giugno 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 27 giugno 2007, ha adottato la seguente delibera:

«**1.** Con nota in data 21 marzo 2007 la dott.ssa ..., magistrato di sorveglianza di ..., esponeva la situazione relativa alla assegnazione alla Casa circondariale di ... di detenuti in regime di art. 41 bis Ord. pen., in particolare a seguito dell'assegnazione a tale istituto del detenuto ..., già ristretto presso la Casa circondariale di

Al riguardo faceva presente che il detenuto predetto aveva adito il Tribunale di sorveglianza di ... che, in data 21 febbraio 2007, aveva dichiarato inefficace il provvedimento di proroga del regime speciale adottato dall'Amministrazione in data 10 novembre 2006. In data 2 marzo 2007, l'Amministrazione aveva riadottato provvedimento di applicazione del regime speciale, ed in data 3 marzo 2007 aveva trasferito il detenuto presso la Casa circondariale di In data 6 marzo 2007, il detenuto aveva proposto ricorso avverso il provvedimento ministeriale al Tribunale di Sorveglianza di La dott.ssa ... faceva presente che, come già segnalato dalla collega, dott.ssa ..., con nota del 2 febbraio 2007 che allegava, la situazione della Casa circondariale di ..., ma più in generale quella del Tribunale di sorveglianza di ... era del tutto peculiare, perché si erano verificati di recente preoccupanti ed ingiustificati episodi di protesta, anche eclatante di detenuti e di loro difensori aventi ad oggetto una pretesa eccessiva severità del Tribunale di sorveglianza e dei Magistrati di sorveglianza, nonché l'indirizzo giurisprudenziale del Tribunale in ordine alla eccepita disapplicazione dei decreti ministeriali di adozione e proroga del regime speciale di cui all'art. 41 bis Ord. pen.. La gravità della situazione era tale da aver indotto il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza di ... ad adottare misure di vigilanza a favore di alcuni magistrati dell'ufficio.

A fronte di tale situazione, il trasferimento del ... presso la Casa circondariale di ..., subito dopo una decisione sfavorevole all'Amministrazione da parte del Tribunale di sorveglianza di ... e l'adozione di un decreto che riapplicava il regime speciale, determinava l'effetto di radicare la competenza in ordine all'impugnazione da parte del detenuto di tale ultimo provvedimento in capo all'ufficio giudiziario di ..., con la conseguenza che i detenuti ed i loro difensori avrebbero data per scontata una conferma del provvedimento di segno opposto rispetto alla precedente decisione di altro ufficio giudiziario. Evenienza, del resto, già verificatasi in altre occasioni. Emergeva, quindi, una pericolosa sovraesposizione dei magistrati di sorveglianza di

Inoltre, si faceva presente che la previsione normativa di cui all'art. 41 bis comma 2 *quinquies* Ord. pen. attribuisce di fatto all'Amministrazione, attraverso il potere di assegnazione dei detenuti ad uno piuttosto che ad altro istituto penitenziario, la facoltà di scelta del Tribunale di Sorveglianza competente a decidere sulla legittimità dei propri provvedimenti, in palese violazione del principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost., ed auspicava anche una modifica legislativa dei presupposti per la proroga dei decreti di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis cit..

2. La nota in esame pone due distinte questioni, peraltro strettamente connesse tra loro: la prima riguarda la situazione immediata e contingente del Tribunale di sorveglianza di ... e dell'Ufficio di sorveglianza di ... a seguito del clima venutosi a creare a seguito di proteste e "avvertimenti" da parte dei detenuti, degli "inviti" a mutare una giurisprudenza ritenuta eccessivamente severa provenienti da difensori di detenuti particolarmente pericolosi, e dell'assegnazione alla Casa circondariale di ... di un altro detenuto condannato per delitti gravissimi subito dopo l'adozione di un provvedimento di proroga del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.. La seconda, di carattere più

generale e che in realtà ha dato causa al verificarsi delle contingenze appena ricordate, riguarda il regime normativo di cui all'art. 41 bis citato, con particolare riferimento ai criteri di determinazione della competenza territoriale a giudicare sui reclami dei detenuti contro i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria applicativi o confermativi del regime detentivo speciale, che a norma del comma 2 *quinquies* dell'art. 41 bis O.p. è affidata al "Tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato".

3. Sotto il primo profilo, il Consiglio superiore non può che condividere le preoccupazioni espresse nella nota in esame ed in quelle già redatte da altri magistrati dell'Ufficio, allegate ad essa. Il clima venutosi a creare intorno al Tribunale di sorveglianza di ... ed all'Ufficio di sorveglianza di ... a seguito delle proteste di alcuni detenuti, agli "avvertimenti" di altri e alle improvvise dichiarazioni di qualche difensore, appare particolarmente grave. In quest'ambito, è opportuno che anche l'Amministrazione penitenziaria assuma piena consapevolezza di tale gravità, al fine di evitare che decisioni, sia pure assunte nell'ambito della propria discrezionalità in ordine alla gestione dei trasferimenti dei detenuti, al di là delle motivazioni che le determinino possano essere caricate di valenze improprie. Il Consiglio, al quale la Costituzione assegna il compito di tutelare l'indipendenza della giurisdizione, esprime il più fermo auspicio che le Autorità preposte alla sicurezza dei magistrati, nonché l'Amministrazione penitenziaria, adottino nell'ambito delle proprie competenze tutte le misure e i provvedimenti necessari a salvaguardarne la sicurezza ed a garantirne la serenità nell'esercizio delle loro delicatissime funzioni.

4. Non può sottacersi, peraltro, che all'origine degli inconvenienti oggettivamente riscontrati nel caso di specie vi sia una previsione normativa che desta oggettivamente considerevoli perplessità. Il criterio di determinazione della competenza territoriale a decidere sui reclami in materia di provvedimenti ex art. 41 bis O.p. comporta in effetti la possibilità che l'amministrazione, che applica le misure, scelga il giudice competente a decidere sulle controversie ad esse attinenti con il semplice trasferimento del detenuto da un istituto a un altro. Gli inconvenienti da ciò derivanti sono gravi ed evidenti e variano dalla possibilità di giudizi anche strumentali di ridotta credibilità del giudice, a dubbi sulla sua imparzialità, fino alla sua sovraesposizione come nel caso di specie. Né a compensare tali aspetti negativi possono valere in questa specifica materia le considerazioni che normalmente giustificano l'ancoraggio al luogo di effettiva detenzione della competenza a decidere in tema di controversie sul trattamento penitenziario. Tale criterio, infatti, è imposto in termini di sostanziale generalità dagli articoli 677 c.p.p. e 70 O.p., e in tutti i casi da quest'ultima norma richiamati si spiega con la necessità di assicurare che a decidere sia il giudice più vicino all'istituto di detenzione effettiva e quindi maggiormente a conoscenza dei progressi o meno del detenuto nel corso del suo programma di trattamento penitenziario, mentre invece i criteri di valutazione posti a base sia dell'applicazione iniziale che della proroga delle misure di cui all'articolo 41 bis (e sottoponibili quindi alla valutazione del giudice in sede di reclamo) non hanno alcuna attinenza allo stato del trattamento penitenziario e riguardano invece esclusivamente la sussistenza o la permanenza dei legami del detenuto con il mondo criminale esterno. A conferma di ciò basta osservare l'elenco delle autorità che in base al comma 2 bis della norma devono fornire le informazioni necessarie per le relative decisioni, tutte esterne al mondo carcerario e quindi estranee alla logica trattamentale (il pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero il giudice competente per il merito in caso di detenuti in stato di custodia cautelare, la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva). Può, pertanto, concludersi nel senso che l'attuale criterio di determinazione della competenza giurisdizionale per i reclami contro i provvedimenti in materia di art. 41 bis O.p., a causa degli inconvenienti che produce e alla luce della discutibile congruità della *ratio* che l'assiste, ben potrebbe essere sostituito da criteri che impediscano la possibilità di scelta unilaterale del giudice da parte da parte dell'amministrazione procedente, nell'interesse della maggiore sicurezza e credibilità dei magistrati impegnati in tali giudizi, e in

considerazione della neutralità degli aspetti trattamentali ordinari in relazione alle decisioni da assumere.

Pertanto, il Consiglio superiore della magistratura,

delibera

di rispondere ai quesiti come in motivazione e di trasmettere la presente delibera, oltre che ai magistrati richiedenti, anche al Ministro della giustizia e al Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dello stesso Ministero.»